



# COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

T.A.S.I. 2016

(tributo servizi indivisibili)

ALIQUOTE E DETRAZIONI

## SI COMUNICA

Che, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 208/15 (legge di stabilità 2016) le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie A1- A8 - A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia) **sono escluse dall'applicazione della TASI.**

Per l'anno 2016 sono confermate le aliquote e le detrazioni TASI approvate con deliberazione n.15 del 05.09.2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, come segue:

<b>Fattispecie immobile</b>	<b>ALIQUOTA TASI 2016</b>
Abitazione principale (escluse categorie catastali A1 - A8 - A9) e relative pertinenze ed a quelle assimilate per legge e/o regolamento	esenti
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9 e relative pertinenze ed a quelle assimilate per legge e/o regolamento	2,00 per mille
Altri immobili diverse dalle abitazioni principali ad esclusione delle categorie da D/1 a D/9 ed aree edificabili	2,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, come definiti dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993	1,00 per mille
<b>DETRAZIONI</b> per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1 -A8 -A9 e relative pertinenze ed a quelle assimilate per legge e/o regolamento	80,00 euro
<b>RIDUZIONI ED ESENZIONI</b>	<b>NESSUNA</b>

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 208/2015, i terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione della TASI.

La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale: **L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI.**

**La restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.;

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

### **SCADENZE DI PAGAMENTO:**

I RATA:       **Entro il 16 giugno 2016**  
II RATA:       **Entro il 16 dicembre 2016**

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: **Entro il 16 giugno 2016**

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO:**

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando tramite il modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale messo a disposizione da Poste Italiane S.p.A. utilizzando il codice catastale **D765 (Comune di Francavilla di Sicilia):**

il Comune non invia al domicilio dei contribuenti alcun avviso né i bollettini per il pagamento

### **CODICI TRIBUTI PER F24:**

3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A1 - A8 -A9);  
3959 - TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale;

3960 - TASI aree fabbricabili;  
3961 - TASI per altri fabbricati.

**VERSAMENTO CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE:**

CONTO CORRENTE POSTALE N. **1017381649** intestato a “**PAGAMENTO TASI**” ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

Il bollettino postale per il versamento della TASI deve riportare compilato lo spazio relativo al codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (codice catastale del Comune di Francavilla di Sicilia: **D765**).

Il versamento minimo annuale è stabilito in € 6,00.

Finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico

Rag. Rosalba Pennino

Per info: **Responsabile IMU e TASI Sig.Lo Presti Giovanni**  
Tel. 0942/988020

mail: **[tributi@comune.francavilladiscilia.me.it](mailto:tributi@comune.francavilladiscilia.me.it)**

il pubblico si riceve nei giorni:

lunedì, martedì e venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30

mercoledì dalle 16,00 alle 17,30